



COMUNE DI PONTE DI LEGNO

Provincia di Brescia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 02 del 28/02/2025

ORIGINALE

Oggetto:	DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE ALIQUOTE DELLE IMPOSTE E ALLE TARIFFE DEI SERVIZI PUBBLICI PER L'ANNO 2025.
----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE** il giorno **VENTOTTO** del mese di **FEBBRAIO** alle ore **21.00**, presso questa Sede Municipale, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:

COGNOME E NOME	FUNZIONE	PRESENZA
FAUSTINELLI IVAN	Sindaco	X
ZAMPATTI ANDREA	Consigliere	X
MORESCHI FERDINANDO	Consigliere	X
SAJEVA LAURA MARIA	Consigliere	X
PANCHIERI MATTEO	Consigliere	X
GUERINI STEFANO	Consigliere	assente
ZAMPATTI MARA	Consigliere	X
DELBONO LUCA	Consigliere	X
BULFERETTI FERRUCCIO	Consigliere	X
RIZZI MARIO	Consigliere	X
ZANOLETTI ELEONORA	Consigliere	assente

Risultano presenti n. 8 consiglieri comunali ed il Sindaco.

Partecipa l'Assessore esterno vicesindaco Pedretti Aurelio.

Partecipano altresì i Pro Sindaci, Faustinelli Massimiliano, Porcini Vittorio e Franceschetti Michele.

Assume la Presidenza il **Dott. Ivan Faustinelli** in qualità di **SINDACO** assistito dal **Segretario Comunale Dott. Fabio Gregorini**.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Consiglio Comunale, come sopra riunito, ha adottato il provvedimento entro riportato.

Il Sindaco introduce l'argomento e specifica che le aliquote dell'IMU sono mantenute invariate rispetto agli anni precedenti. Aggiunge che la deliberazione delle aliquote è preordinata all'approvazione del bilancio e premette altresì alcune considerazioni sulla Tari e sulla tariffa del servizio idrico sebbene non si tratti di argomenti attinenti alla proposta di deliberazione.

Specifica che la Tari sarà deliberata entro il termine del 30 aprile sulla base del piano economico finanziario deliberato dal Consiglio comunale; per quanto riguarda invece le tariffe del servizio idrico anticipa che si prevede un incremento nell'ordine del 9-10 per cento considerato che sono in previsione importanti investimenti alla rete e all'impianto di depurazione di Davena (in Comune di Vezza d'Oglio).

Fatte queste premesse, dichiara quindi aperta la discussione.

Il Consigliere Rizzi Mario premette che il gruppo di minoranza è contrario all'incremento delle tariffe in quanto queste incidono direttamente sui bilanci familiari. Invita ad essere cauti nel finanziare un'opera così rilevante come il depuratore con le tariffe, che già comprendono una componente destinata alla depurazione, perché ci sono anche dei mezzi propri del Comune per finanziare quest'opera senza ricorrere ad una nuova tassazione.

In merito all'IMU osserva che, è vero che l'aliquota delle strutture alberghiere è dovuta allo Stato e quella per le strutture ricettive non alberghiere è destinata invece al Comune, tuttavia ritiene l'aliquota del 4,6 per cento riferita alle attività ricettive non alberghiere non in linea con il mercato oltre che un possibile disincentivo all'investimento in nuove strutture alberghiere a vantaggio invece del business delle seconde case.

Aggiunge altresì che i cosiddetti affitti brevi contribuiscono allo spopolamento e sono stati, in altre realtà analoghe alla nostra, causa della chiusura delle strutture alberghiere. Si potrebbe quindi ipotizzare di eguagliare o quanto meno ridurre il gap tra le due aliquote.

Lamenta infine il ritardo con il quale sono stati trasmessi i documenti relativi agli argomenti all'ordine del giorno e attribuisce tale comportamento alla mala fede dell'amministrazione che convoca il Consiglio comunale sempre a ridosso del fine settimana impedendo di fatto alla minoranza di ritirare subito i predetti documenti.

Il Sindaco replica anzitutto che l'intenzione di intervenire sulle tariffe del servizio idrico è stata solo preannunciata non trattandosi di un argomento da votare a questo punto dell'ordine del giorno; aggiunge tuttavia che si tratterà di un incremento del 9/10 per cento e che per una famiglia media comporterà una spesa di 12/13 Euro all'anno quindi non tale da incidere in maniera rilevante sul bilancio familiare. Evidenzia altresì che vi è una assoluta necessità di progettare e di intervenire sull'impianto di depurazione di Davena, che è sotto dimensionato rispetto alle effettive esigenze di depurazione, e specifica che tale adeguamento è oggetto di una procedura di infrazione europea.

In merito all'IMU osserva che la tariffa per gli immobili a destinazione alberghiera (classificati in categoria D) non è decisa dal Comune bensì dallo Stato, quindi non può essere diminuita rispetto allo 7,6 per mille. Quella relativa ai CAV invece è stabilita dal Comune ed è stata ridotta al 4,6 per mille. Afferma che i CAV costituiscono un valore aggiunto per il Comune in quanto portano un maggior numero di persone ed aumentano l'offerta di posti letto.

Rispetto al lamentato ritardo nella consegna dei documenti, il Sindaco specifica che non vi è alcuna mala fede da parte dell'amministrazione ed aggiunge che spesso la convocazione è fatta di sabato perché la seduta è convocata il venerdì successivo, ciò anche per esigenze a suo tempo manifestate dai componenti del gruppo di minoranza. Il DUP è stato consegnato con un giorno di ritardo, ma fa presente che esso costituisce un corollario del bilancio che è stato consegnato 20 giorni prima dell'odierna seduta.

Terminata la replica e verificata l'assenza di ulteriori richieste di intervento, il Sindaco dichiara chiusa la trattazione del punto.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 53, comma 16 della Legge 388/2000 che stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi comunali e le tariffe dei servizi pubblici, nonché per approvare i

regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è fissato entro la data stabilita da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Richiamato l'art. 1, comma 169 della Legge 296/2006 che testualmente recita: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Richiamato il Decreto 24 dicembre 2025 che ha differito al 28 febbraio 2025 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2025/2027 degli enti locali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 2 del 03/01/2025;

Visto l'art. 1, comma 738 della Legge 27.12.2019 n. 160 (Legge di bilancio 2020) che dispone: *"a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, è abolita, [...]; l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783"*;

Visto il regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Unica approvato con propria deliberazione n. 16 del 13/07/2020;

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2020 le delibere di approvazione delle aliquote e dei regolamenti, ai fini della loro validità, devono essere comunicate al Ministero entro il 14 ottobre nonché pubblicate entro il 28 ottobre dell'anno d'imposta in corso;

Richiamato l'art.1, comma 757, della Legge 160/2019, il quale stabilisce che: *"In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote"*.

Appurato che con la risoluzione 1/DF/2020 il ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che l'obbligo di utilizzo del prospetto di cui al comma 757 art. 1 legge di bilancio 2020 è entrato in vigore a partire dal 2021, sulla base di una lettura sistemica dei commi 756/757;

Verificato che ad oggi non è stato ancora pubblicato il citato decreto all'interno del portale del federalismo fiscale e pertanto si ritiene di procedere all'approvazione delle aliquote dell'anno 2024 senza l'utilizzo del prospetto previsto dalla legge; pertanto si ritengono valide le precedenti disposizioni ancora in vigore, in particolare:

- la nota protocollo 24674 del 11.11.2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze Direzione - Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale - avente ad oggetto *"Procedura di trasmissione telematica, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti concernenti i tributi comunali. Modifiche"* con la quale è stato ribadito che la trasmissione telematica degli atti mediante inserimento degli stessi nel Portale del federalismo fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di trasmissione;
- la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 5343 in data 06.04.2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16.04.2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale ww.portalefederalismofiscale.gov.it;

Preso Atto che in materia di aliquote e detrazione d'imposta l'art. 1 cc. 748-755 della Legge 160/2019 fissa le misure base della nuova IMU;

Richiamato il comma 740 dell'art. 1, della L. 160/2019 che ha chiarito che: *"Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non*

costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.”;

Tenuto Conto che dall'imposta dovuta, ai sensi del comma 749 della L.160/2019, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

Appurato che ai sensi dell'art.1 comma 755 della Legge 160/2019, a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015;

Ritenuto pertanto di avvalersi per l'anno 2025 della facoltà di incrementare l'aliquota base di cui al comma 754, in sostituzione della ex maggiorazione TASI, dello 0,8 per mille, pari alla maggiorazione degli anni 2015-2019 così come per l'esercizio 2024;

Tenuto Conto delle modifiche normative introdotte dalla legge di bilancio 2021 n.178/2020 e in particolare:

- della riduzione IMU al 50% del dovuto per i titolari di pensioni maturate all'estero per IMU dovuta sull'unica unità immobiliare non locata o concessa in comodato d'uso, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da soggetti non residenti e titolari pensione maturata con Stati per i quali è presente una convenzione contro le doppie imposizioni (art. 1 comma 48);
- dell'esenzione della prima rata IMU 2022 per specifiche attività che operano nei settori del turismo, della ricettività alberghiera e degli spettacoli, in continuità con le disposizioni adottate nel corso del 2020 per favorire la ripresa delle attività economicamente più colpite dalla crisi pandemica ai sensi dell'art. 78 del DL 104/2020;

Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ottemperanza alle disposizioni contenute all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con voti favorevoli n. 7 e n. 2 astenuti (Bulferetti Ferruccio, Rizzi Mario), resi per alzata di mano dai 9 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) **di determinare**, per l'anno 2025, le aliquote dell'IMU come da allegato A redatto sulla base delle verifiche effettuate dal Servizio Finanziario in sede di predisposizione dello schema di bilancio;
- 2) **di confermare** per l'anno 2025 l'applicazione della maggiorazione di cui al comma 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nella stessa misura applicata per l'anno 2024, ovvero lo 0,8 per mille, agli immobili non dichiarati esenti da espressa disposizione normativa e rientranti nelle fattispecie previste dal comma 754;
- 3) **di dare atto** che, sulla scorta della vigente normativa, le aliquote approvate con la presente deliberazione hanno effetto dal 01.01.2025;
- 4) **di dare atto** altresì che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del Tributo si rimanda al Regolamento IMU approvato con propria precedente deliberazione n. 16 del 13/07/2020;

- 5) **di procedere** alla trasmissione telematica della presente deliberazione mediante inserimento della medesima nel Portale del federalismo fiscale al fine di ottemperare agli adempimenti previsti in materia dal Legislatore centrale;
- 6) **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, a seguito di separata votazione palesemente espressa da n. 9 consiglieri presenti e votanti, e con il medesimo risultato (n. 7 favorevoli e n. 2 astenuti), ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Renato Armanaschi, Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della deliberazione sopra citata ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Renato Armanaschi



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Dott. Ivan Faustinelli



Il Segretario Comunale
Dott. Fabio Gregorini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 – comma 1 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

N. _____ pubblicazione

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che questa deliberazione è stata affissa in copia all'albo online il giorno 29/03/2025 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 29/03/2025 al 13/04/2025 ;



Il Funzionario Delegato
Faustinelli Silvio



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'albo pretorio on line di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 29/03/2025 al 13/04/2025 ;
- è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione, (art.134, comma3, del T.U. n.267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, D.lgs. 267/2000.

Dalla residenza comunale, li 29/03/2025

Il Segretario Comunale
Dott. Fabio Gregorini

Ai sensi dell'art.3 della legge 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre sessanta giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio.